



REGIONE
LAZIO



SFN
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

Guida pratica alla normativa fitosanitaria

per gli operatori professionali



REGIONE
LAZIO

Pubblicazione a cura della DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA'
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE della



Area Servizio Fitosanitario Regionale

A cura di: *Marco Ciambotta, Vanessa Modesti, Riccardo Quarta*

Foto di copertina: *Lorenzo Sciarroni*

Si ringrazia il Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzione della Regione Emilia-Romagna per aver reso disponibili contenuti e informazioni che hanno contribuito in modo significativo alla realizzazione di questa pubblicazione.

Prima edizione: giugno 2026

*Questo quaderno ha l'obiettivo di **fornire agli Operatori Professionali (OP) una guida per orientarsi tra gli obblighi imposti dalle normative fitosanitarie**. Nel testo sono riportati specifici esempi applicativi che rappresentano indicazioni sulle procedure da seguire.*

Nel 2019 è stato istituito il regime fitosanitario attraverso l'entrata in vigore del Reg. (UE) 2016/2031¹, corredato di un articolato sistema di regolamenti comunitari. Le disposizioni si basano sul principio di precauzione e introducono nuove responsabilità per gli operatori professionali, soprattutto in relazione alla tracciabilità e all'obbligo di intervento in caso di ritrovamento di organismi nocivi regolamentati.

Obiettivo delle regole fitosanitarie è quello di prevenire l'ingresso di organismi da quarantena (batteri, funghi, virus, insetti, nematodi) nel territorio europeo e di tenere sotto controllo la loro diffusione.

Servizi fitosanitari e operatori professionali condividono la responsabilità nell'applicazione delle regole, nel rispetto di ruoli e compiti che sono loro affidati dagli specifici regolamenti comunitari.

Ci auguriamo che, seguendo i capitoli di questo Quaderno, gli operatori professionali possano trovare tutte le informazioni per produrre e commercializzare le piante nell'Unione Europea in coerenza con l'attuale normativa.

I contenuti di questa pubblicazione hanno un'esclusiva finalità informativa e non si sostituiscono in alcun modo alle norme in vigore e alle quali si rimanda per ogni necessità.

Il personale del Servizio Fitosanitario Regionale è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Indice

1. L'OPERATORE PROFESSIONALE NEL QUADRO NORMATIVO FITOSANITARIO.....	6
2. COME RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE AL RUOP.....	8
3. COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE....	13
4. IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ.....	22
5. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO	24
6. CONOSCERE GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA	26
7. GUIDA AGLI ESAMI PER L'EMISSIONE DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE	27
8. CONOSCERE GLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA	31
9. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE	35
10. ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AGLI ORGANISMI NOCIVI ..	43

1. L'OPERATORE PROFESSIONALE NEL QUADRO NORMATIVO FITOSANITARIO

IL NUOVO OPERATORE PROFESSIONALE

*Il Reg. (UE) 2016/2031 introduce il concetto di **Operatore Professionale**, quale figura chiave nell'applicazione delle nuove regole fitosanitarie in collaborazione con il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Tale regolamento affida all'operatore **nuovi compiti e nuove responsabilità**, in funzione delle attività svolte e delle tipologie di piante e prodotti vegetali che intende commercializzare.*

1.1 DEFINIZIONI DI OPERATORE PROFESSIONALE

Operatore Professionale

Con il termine Operatore Professionale (OP) si intende quel soggetto che svolge una o più attività in relazione alle piante o prodotti vegetali. Tali attività sono

- impianto,
- riproduzione,
- produzione (incluse coltivazione, moltiplicazione, mantenimento),
- introduzione nel territorio dell'Unione Europea (import),
- spostamento nel territorio dell'Unione Europea (circolazione interna),
- uscita dal territorio dell'Unione Europea (export),
- messa a disposizione sul mercato,
- immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Operatore Professionale Registrato

Si tratta dell'operatore registrato al **Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)** (approfondimenti sulla registrazione al *Capitolo 2*).

Operatore Professionale Autorizzato

È un operatore registrato al RUOP e autorizzato dal Servizio fitosanitario a

- rilasciare i passaporti delle piante,
- applicare il marchio ISPM 15² sugli imballaggi in legno.

² International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM) n. 15. *Regulation of wood packaging material in international trade*/Regolamentazione del Materiale da Imballaggio in Legno nel Commercio Internazionale, FAO, 2019 (<https://www.fao.org/3/mb160e/mb160e.pdf>)

1.2 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'OPERATORE PROFESSIONALE?

- a) **Informare il Servizio fitosanitario:** nel caso in cui un operatore professionale sospetti la presenza di un **organismo nocivo da quarantena** (approfondimenti sugli organismi da quarantena al *Capitolo 8*) deve informare immediatamente il Servizio Fitosanitario di competenza per territorio.
- b) **Adottare misure cautelative:** l'operatore professionale deve adottare misure cautelative per prevenire l'insediamento o la diffusione degli organismi nocivi da quarantena, ad esempio ritirando senza indugio dal mercato le piante che potrebbero esserne attaccate.
- c) **Porre particolare attenzione agli organismi regolamentati non da quarantena:** l'operatore ha l'obbligo di non introdurre né spostare tali organismi all'interno del territorio dell'Unione Europea attraverso le piante da impianto.
- d) **Tracciabilità:** l'operatore professionale registrato al RUOP deve garantire sia una tracciabilità esterna (riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita), sia una tracciabilità interna (relativa agli spostamenti di piante all'interno e tra i propri siti di produzione) (*Capitolo 4*).
Per assolvere a questo obbligo l'operatore professionale registrato al RUOP deve istituire sistemi o procedure di tracciabilità, che verranno verificate durante i controlli ufficiali eseguiti dal SFR.
La modalità di realizzazione della tracciabilità è lasciata all'autonomia decisionale dell'operatore, il quale può ricorrere a sistemi diversi in funzione della propria organizzazione aziendale.
L'operatore ha l'obbligo di conservare i dati registrati per almeno 3 anni.

2. COME RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE AL RUOP

IL REGISTRO UFFICIALE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI (RUOP)

*Il Reg. (UE) 2016/2031 istituisce il RUOP, che va a sostituire il Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) previsto dalla precedente normativa fitosanitaria. La registrazione al RUOP è **unica sul territorio nazionale**. Gli operatori professionali devono **richiedere la registrazione** al Servizio Fitosanitario regionale dove si trova la sede legale dell'azienda.*

2.1 CHE COS'È IL RUOP?

Il **Registro Ufficiale degli operatori Professionali (RUOP)** è un registro al quale devono iscriversi alcune categorie di operatori professionali.

2.2 CHI DEVE REGISTRARSI AL RUOP?

Si devono iscrivere al RUOP solamente gli operatori professionali che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- coloro che **introducono o spostano** nell'Unione Europea piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- coloro che sono autorizzati a rilasciare **passaporti** delle piante;
- Tutti coloro che chiedono al SFR di rilasciare **certificati** di pre-esportazione, esportazione e riesportazione;
- coloro che sono autorizzati ad applicare i **marchi ISPM 15** (Standard internazionale che prevede il trattamento e la certificazione con marchio IPPC/FAO degli imballaggi di legno grezzo per la loro circolazione)
- I produttori di frutti di **Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi**. Nel caso di conferimento della intera produzione a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti o anche in caso di acquisto direttamente in campo, l'agricoltore può non essere registrato (è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) in quanto la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall'operatore professionale che acquista³
- i produttori di **patate da consumo**, i centri di raccolta collettivi, i commercianti che confezionano/riconfezionano, i centri di spedizione e i centri di trasformazione situati nelle relative zone di produzione³
- gli Operatori Professionali che forniscono piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante **vendita tramite contratto a distanza**, ivi compresi quelli che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali³
- gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso **mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l'operatore professionale**³

Per richiedere la registrazione al RUOP, l'operatore professionale deve essere iscritto alla **Camera di Commercio**.

³ Documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Nazionale del 10/02/2022, raggiungibile al link <https://www.protezionedellepiante.it/documento-tecnico-n-4-ruop/>

Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare una domanda di **aggiornamento** dei dati comunicati all'atto della prima domanda di registrazione ogniqualvolta intervengono modifiche relative allo stato dell'azienda (es. variazione sede legale, variazione ragione giuridica), alle attività svolte (es. tipologie di piante prodotte: ornamentali/ortive, siti di produzione, modifica delle categorie di attività svolte) o altro.

2.3 I MANUTENTORI DEL VERDE DEVONO REGISTRARSI AL RUOP?

Coloro che svolgono attività di manutenzione del verde⁴ non sono soggetti all'iscrizione al RUOP a meno che non svolgano altre attività connesse alla cessione a vario titolo di piante e di materiali di moltiplicazione. Tuttavia, poiché spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione, il Ministero⁵ ha fornito alcuni chiarimenti schematizzati in seguito (Tabella 1).

Tabella 1 – Manutentori del Verde e Utilizzatori finali

Tipologia di manutentore	Descrizione attività	Sì RUOP	No RUOP
Manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra	Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini, acquistando il materiale da un florovivaista e, non commercializzando, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale (persona fisica e giuridica)		X
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale		X
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e vende il proprio materiale sia a utilizzatori finali sia a operatori professionali	X Più emissione del PP agli OP	
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa in zona protetta (ZP)	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale ma in zona protetta (ZP)	X Più emissione del PP	
Manutentore e costruttore del verde, azienda agricola che esercita l'attività manutentiva come attività connessa	Produttore agricoltore che esercita la manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando prevalentemente materiale prodotto c/o la propria azienda florovivaistica, mette a dimora le piante c/o un utilizzatore finale e/o vende il proprio materiale esclusivamente a un utilizzatore finale non in zona protetta anche attraverso vendita a distanza	X Più emissione del PP	

⁴ Articolo 12 della Legge 28 luglio 2016 n.154 (come attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi).

⁵ Nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9475 del 28 febbraio 2020 concernente aspetti applicativi della nuova normativa fitosanitaria europea di cui al Regolamento (UE) 2016/2031 (utilizzatore finale e manutentori del verde).

Inoltre, all'operatore professionale iscritto al RUOP è richiesto il pagamento di **tariffe fitosanitarie**, stabilite nell'Allegato III, sezione III del D.lgs. n.19 del 2021⁶ e descritte nello specifico dal DTU n. 4 (Tabella 2). I diritti obbligatori sono corrisposti entro il 31 gennaio del relativo anno solare.

Tabella 2 – Tariffe fitosanitarie in base al D. Lgs. 19/2021 e come riportate dal DTU n.4

Operatore professionale (OP)	Diritto obbligatorio
OP registrato che non emette passaporti PP o PZ anche in presenza di centri aziendali nella stessa o altre regioni	25,00 € annui all'SFR ove ha sede legale
OP autorizzato con sede legale e distinti centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o PZ nella stessa regione	25,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato
OP autorizzato con centro aziendale coincidente con la sede legale e ulteriori centri aziendali autorizzati all'emissione del PP o PZ nella stessa regione	50,00 o 100,00 € per sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale autorizzato
OP autorizzato con sede legale in una regione e più centri aziendali autorizzati all'emissione del PP in regioni differenti	25,00 € all'SFR ove ha sede legale + 50,00 o 100,00 € per ciascun centro aziendale ed SFR competente

2.4 COSA SI INTENDE PER VENDITA TRAMITE CONTRATTO A DISTANZA?

La vendita tramite contratto a distanza è la cessione o compravendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti tramite un contratto concluso tra l'operatore professionale e il consumatore finale senza la loro **presenza fisica** e simultanea, mediante l'uso esclusivo di uno o più messi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network, ecc.) e la cui spedizione del prodotto sia operata attraverso un servizio postale o un corriere presso l'acquirente o un punto di ritiro (es. Amazon Hub)⁷.

2.5 ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE PROFESSIONALE REGISTRATO AL RUOP⁸

Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti al rispetto degli adempimenti di seguito elencati:

- riportare l'indicazione del codice di registrazione RUOP sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
- consentire al personale del Servizio Fitosanitario regionale, l'accesso, ai siti di produzione, non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano al personale tecnico incaricato l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
- conservare presso l'Azienda o i centri aziendali, ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli, la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni o strutture (visura catastale o contratti di affitto o di uso o altra documentazione equipollente), se del caso;

⁶ Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

⁷ Articolo 65, punto 3) e Articolo 81, punto a) del Reg. (UE) 2016/2031. Definizione ulteriormente precisata dalla nota tecnica Mipaaf n. 9475 del 08/02/2020.

⁸ Decreto ministeriale 27 luglio 2022, n. 333987, recante «Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

- d) disporre, ed esibire a richiesta del personale incaricato dei controlli, copia di eventuali accordi di fornitura, di prestazione di servizio o di contratti di moltiplicazione e di altri contratti e prestazioni per lo svolgimento dell'attività.

Istruzioni per l'uso: CASO 1

Sono un operatore professionale a cui è **richiesta la registrazione al RUOP**.

Cosa devo fare?

L'operatore professionale deve presentare domanda di iscrizione al RUOP al Servizio fitosanitario competente per **sede legale**.

Per operatori con sede legale in Regione Lazio, scaricare i seguenti moduli:

- **Domanda di registrazione:** <https://www.regione.lazio.it/modulistica/723>
- **Centri aziendali (allegato 1)** elenco dei centri aziendali e Lista dei generi e/o delle specie di vegetali coltivati, commercializzati o immagazzinati: <https://www.regione.lazio.it/modulistica/747>
- **Importazione (allegato 2)**, da compilare solo se si intende svolgere attività di importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da paesi extra UE <https://www.regione.lazio.it/modulistica/748>
- **Esportazione (allegato 3)**, da compilare solo se si intende svolgere attività di esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per cui è richiesto un certificato fitosanitario per Paesi extra EU <https://www.regione.lazio.it/modulistica/749>

Inviare domanda di registrazione e allegati via **PEC** all'indirizzo agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it allegando:

- Ricevuta di pagamento di n. 2 Marche da bollo digitali da €16,00 (da pagare tramite l'applicazione PagoPA: <https://pagaonline.regione.lazio.it/pagaonline/>)
- Ricevuta di pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata in base al tariffario (Tabella 2)
- Documento di identità del legale rappresentante

A seguito dell'istruttoria della domanda di registrazione nel RUOP il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia il codice RUOP.

Per approfondimenti è possibile consultare la pagina web dedicata:

<https://www.regione.lazio.it/cittadini/agricoltura/registrazione-nel-ruop>

Attenzione! È possibile richiedere l'autorizzazione all'emissione del **passaporto delle piante** contestualmente alla richiesta di iscrizione al RUOP.

Attenzione! Una volta iscritti al RUOP, è necessario pagare la **tariffa fitosanitaria annuale** entro il **31 gennaio** di ogni anno in base al tariffario (Tabella 2).

Istruzioni per l'uso: CASO 2

Sono un operatore professionale già iscritto al RUOP e ho **aggiunto o modificato la tipologia di attività** (es. tipo di piante prodotte)

Cosa devo fare?

Gli operatori professionali registrati al RUOP sono tenuti a presentare un **aggiornamento** dei dati ogni qualvolta intervengono modifiche relative allo stato dell'azienda, alle attività svolte (es. tipologie di piante prodotte, modifica nelle categorie di attività svolte) o altro.

Il termine per la presentazione di tali aggiornamenti corrisponde al **30 aprile** di ogni anno per i dati dell'anno precedente. Tuttavia, se le modifiche riguardano il nome, l'indirizzo o le coordinate di contatto dell'operatore professionale, la domanda di aggiornamento dei dati è presentata al più tardi entro 30 giorni dalla modifica.

Per eseguire l'aggiornamento della propria posizione utilizzare la stessa procedura necessaria per l'iscrizione (vedi Caso 1), ma barrare sul modulo la casella "aggiornamento" e indicare il numero RUOP.

Attenzione! Il modulo di aggiornamento al RUOP e gli allegati devono essere compilati in ogni loro parte descrivendo la realtà aziendale in quel preciso momento

3. COME RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE

IL PASSAPORTO DELLE PIANTE

*Il passaporto deve essere rilasciato da operatori professionali autorizzati dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale e **accompagna le piante da impianto e alcuni prodotti vegetali**. Bisogna porre molta attenzione alla compilazione del passaporto, secondo i **modelli standardizzati** a livello europeo. La registrazione dei dati inerenti ai passaporti delle piante deve essere conservata per almeno 3 anni.*

3.1 COS'È IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Secondo il Reg. 2016/2031, il passaporto delle piante è un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea e, se del caso, per la loro introduzione e spostamento nelle zone protette.

3.2 A QUALI VEGETALI SI APPLICA IL PASSAPORTO?

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per cui è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione Europea sono elencate nell'Allegato XIII del Reg. (UE) 2019/2072. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «**ZP**», ossia per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette, sono invece elencate nell'Allegato XIV del Reg. (UE) 2019/2072.

3.3 COSA ATTESTA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto attesta che il materiale sul quale viene apposto (pianta o prodotto vegetale, anche ornamentale) soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- ✓ **è indenne da organismi nocivi da quarantena** rilevanti per l'Unione Europea (elencate nell'Allegato II del Reg. (UE) 2019/2072⁹) e da **organismi nocivi prioritari** (Reg. (UE) 2019/1702¹⁰);
- ✓ rispetta le disposizioni relative agli **organismi regolamentati non da quarantena**, elencati nell'Allegato IV Reg. (UE) 2019/2072;
- ✓ rispetta le misure volte a prevenire la presenza di organismi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto, elencate nell'Allegato V Reg. (UE) 2019/2072;
- ✓ rispetta eventuali **misure adottate dalle autorità competenti** per l'eradicazione di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione Europea o temporaneamente considerati tali.

⁹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

¹⁰ Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 Della Commissione Del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari

3.4 COM'È FATTO IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto delle piante ha un **formato specifico e definito da modelli standard** (Figura 1). In questo modo il passaporto risulta facile da riconoscere e verificare. Un passaporto delle piante si può identificare dai seguenti elementi:

- nell'angolo superiore destro è presente la dicitura in italiano e in inglese ("Passaporto delle Piante / Plant Passport")
- nell'angolo superiore sinistro è presente la bandiera dell'Unione Europea (in bianco e nero oppure a colori);
- la **lettera A** seguita dalla denominazione della specie o taxon (l'indicazione della varietà è facoltativa);
- la **lettera B** seguita dal codice RUOP dell'operatore che emette il passaporto (per gli operatori con sede legale nel Lazio: IT-12-XXXX);
- la **lettera C** seguita dal codice di tracciabilità. Il Ministero¹¹ ha stabilito che il codice di tracciabilità si compone di tre parti:
 - sigla della provincia
 - il codice del centro aziendale (es. LT001), che viene comunicato dal Servizio fitosanitario regionale all'operatore all'atto dell'iscrizione al RUOP;
 - un codice definito dall'azienda vivaistica, corrispondente alla tracciabilità aziendale. Questa parte può essere formata da numeri e/o lettere e va separata dal codice del centro aziendale con un trattino (-);

Il codice di tracciabilità può essere integrato da un sistema di tracciabilità alternativo, ad esempio un codice a barre, ologramma, chip o altro supporto e far parte di sistemi o gestionali già presenti in azienda.

- la **lettera D** seguita dal nome del Paese Terzo di origine del materiale oppure dalla sigla dello Stato membro dell'Unione Europea di origine (IT per l'Italia, NL per l'Olanda, ecc.)

Attenzione! L'Articolo 83 del Reg. (UE) 2016/2031 stabilisce che non occorre riportare il codice di tracciabilità (**lettera C**) sul passaporto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- ✓ sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione;
- ✓ non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a misure d'emergenza;
- ✓ non appartengono a specie comprese nell'elenco delle piante ad alto rischio Reg. (UE) 2020/1770¹²

¹¹ Nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1889 del 16 Gennaio 2020 recante le modalità operative transitorie per l'applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625.

¹² Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/1770 Della Commissione del 26 novembre 2020 relativo ai tipi e alle specie di piante da impianto non esentati dall'obbligo di inserire il codice di tracciabilità nei passaporti delle piante a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 92/105/CEE della Commissione.

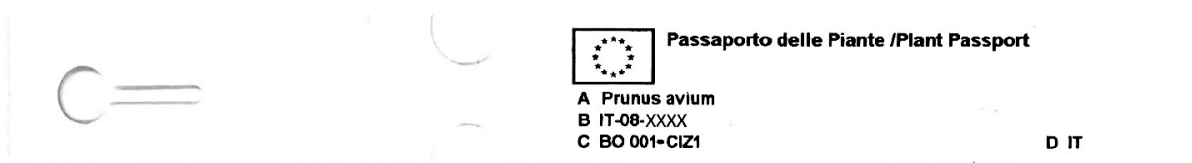
Ai sensi del Reg. (UE) 2020/1770 il **codice di tracciabilità (lettera C)** è sempre **obbligatorio** per i seguenti generi e specie:

- *Citrus*
- *Coffea*
- *Lavandula angustifolia*
- *Lavandula dentata*
- *Lavandula x intermedia*
- *Lavandula latifolia*
- *Lavandula stoechas*
- *Olea europaea*
- *Polygala myrtifolia*
- *Prunus dulcis*
- *Salvia rosmarinus*
- *Solanum tuberosum*

Figura 1 – Modelli di passaporto ordinario



Figura 2 – Esempio di passaporto ordinario



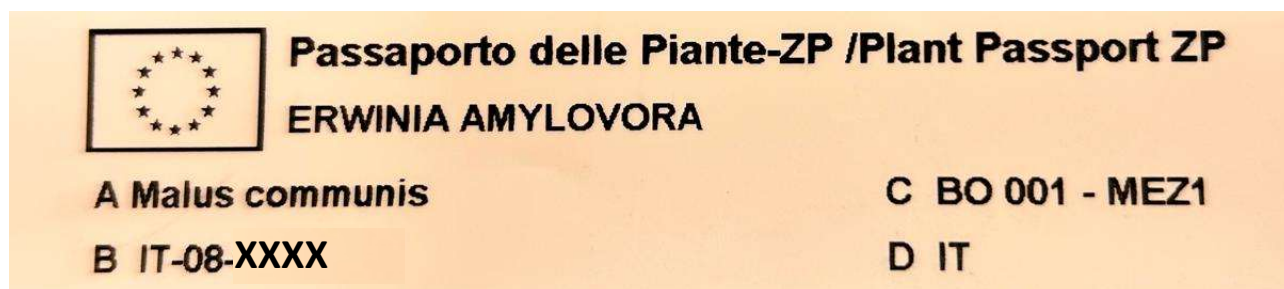
3.5 COM'E' FATTO IL PASSAPORTO DELLE PIANTE PER ZONE PROTETTE?

Il Passaporto delle piante per **zone protette (ZP)** ha lo stesso formato del passaporto ordinario sopra descritto, con alcune variazioni (vedi Figura 3):

- la dicitura in italiano e in inglese con il suffisso ZP nell'angolo superiore destro (Passaporto delle piante ZP/Plant Passport PZ);
- il nome per esteso dell'organismo nocivo nei confronti del quale la zona è protetta (es. *Erwinia amylovora*) oppure il codice EPPO¹³ dell'organismo (es. ERWIAM).

¹³ Il codice EPPO è un codice univoco che consente l'identificazione degli organismi ed è stabilito dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). I codici EPPO sono consultabili nell'EPPO Global database (<https://gd.eppo.int/>) che ha lo scopo di fornire tutte le informazioni specifiche sugli organismi nocivi che sono state prodotte o raccolte da EPPO. Il contenuto del database viene costantemente aggiornato dal Segretariato EPPO.

Figura 3 – Passaporto ZP



3.6 CHI RILASCIAM I PASSAPORTI DELLE PIANTE?

I passaporti sono emessi da **operatori professionali registrati al RUOP e autorizzati ad emettere il passaporto delle piante**. L'autorizzazione è rilasciata dal SFR competente per centro aziendale all'Operatore professionale che:

- possiede la necessaria conoscenza delle norme fitosanitarie
- possiede la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi
- dispone di un **piano efficace** da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi
- possiede la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti
- possiede o ha accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami e di avere inoltre la capacità di adottare le misure fitosanitarie

L'OP autorizzato deve nominare una figura responsabile della comunicazione con il Servizio fitosanitario regionale che possiede adeguate conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione vigenti riguardanti le specie e le categorie di vegetali per le quali è svolta l'attività.

3.7 DOVE SI APPLICA IL PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Il passaporto si appone sulla **minima unità di vendita**, che può essere costituita da una pianta singola oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, fascio, contenitore, il passaporto è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. Se l'unità di merce è un vaso singolo, il passaporto può essere apposto sul vaso. Il passaporto deve, in ogni caso, essere riconoscibile e distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possono essere presenti sul medesimo supporto su cui è apposto (vaso, cassetta, vassoio, cartone ecc. Il passaporto deve essere leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere **inalterabili e durature**.

3.8 QUANDO SI OPERA LA SOSTITUZIONE DI UN PASSAPORTO DELLE PIANTE?

Un passaporto delle piante può essere **sostituito** solo da un operatore professionale autorizzato ai sensi dell'art. 93 del Reg. (UE) 2016/2031, solo se vengono mantenute le condizioni per l'emissione dei passaporti.

Attenzione! In caso di sostituzione, i dati dei passaporti sostituiti vanno conservati per almeno 3 anni.

3.9 IN QUALI CASI SI PREVEDE CHE IL PASSAPORTO DELLE PIANTE NON ACCOMPAGNI I VEGETALI?

Il passaporto non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti forniti direttamente a un **utilizzatore finale**. Per utilizzatore finale si intende “la persona che non agendo per fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”. Questa regola non vale se la vendita all’utente finale avviene attraverso contratti a distanza (on line, fax, corriere ecc.).

Inoltre, il passaporto non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti dello stesso operatore registrato (es. siti di produzione dello stesso vivaista) situati a breve distanza tra loro, cioè se sono posti nel territorio della **stessa provincia**.

Attenzione! Per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti tra diversi siti dell’operatore ricadenti in province diverse è necessario il passaporto delle piante.

3.10 QUALI ADEMPIMENTI PER L’OPERATORE PROFESSIONALE VIVAISTA?¹⁴

L’operatore professionale vivaista deve assicurare l’adempimento dei seguenti adempimenti:

- ✓ applicare idonei sistemi di **identificazione univoca** delle piante in produzione per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente, del lotto (anche unico per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
- ✓ garantire un livello di **separazione tra le aree di produzione** e di commercializzazione tali da rendere trascurabile ogni rischio fitosanitario;
- ✓ **mantenere distinte le produzioni** delle varie categorie (fruttiferi, vite, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento e qualora prodotte in strutture protette, deve essere garantita la separazione fisica;
- ✓ garantire una **corretta gestione delle piante spontanee**, infestanti e non, sia all’interno del vivaio, sia, qualora attuabile, nelle immediate vicinanze, secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente.

¹⁴ Decreto ministeriale 27 luglio 2022, n. 333987, recante «Requisiti, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19

Schema riepilogativo concernente l'emissione del Passaporto delle Piant

Materiali ceduti	Soggetto che acquista			Caso speciale
	Operatore professionale (OP)		Utente finale	
			(Non utilizza la merce per scopi professionali o commerciali ma per fabbisogno personale)	
	Op	Op che vende esclusivamente a utilizzatori finali non professionisti, senza ulteriore preparazione della merce e senza che vi sia rischio di diffusione di organismi nocivi	Vendita diretta	Vendita a distanza (Ordine tramite mezzi di comunicazione a distanza quali telefono, fax, Internet, catalogo, ecc.)
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali è obbligatorio un PP ai fini della movimentazione all'interno della UE	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP 	Non necessario 	Passaporto fitosanitario PP 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali è obbligatorio un PZ ai fini della movimentazione all'interno di Zone protette	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti, originari dalla UE per i quali sono richiesti requisiti particolari per la loro movimentazione all'interno dell'Unione	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP 	Non necessario 	Passaporto fitosanitario PP 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali sono richiesti requisiti particolari per la loro introduzione e movimentazione all'interno di Zone Protette	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario ZP combinato con un'etichetta di certificazione 

Istruzioni per l'uso: CASO 3

Sono un operatore professionale iscritto al RUOP e **devo richiedere per la prima volta l'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante.**

Cosa devo fare?

L'operatore professionale registrato al RUOP deve presentare domanda di autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante al Servizio fitosanitario territorialmente competente per **centro aziendale**. La domanda di autorizzazione può essere presentata anche contestualmente alla prima iscrizione al RUOP.

Per centri aziendali che ricadono in Regione Lazio scaricare e compilare il seguente modulo:

- **Domanda di autorizzazione** <https://www.regione.lazio.it/modulistica/750>

Inviare domanda di autorizzazione via **PEC** all'indirizzo agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it allegando:

- Ricevuta di pagamento della tariffa fitosanitaria **una tantum** di **100 euro** da pagare mediante il portale MYPAY, reperibile al link <https://pagaonline.regione.lazio.it/mypay4/cittadino/home>, selezionando "altre tipologie di pagamento" - Ente: Regione Lazio – Tipologia di pagamento: Tariffa fitosanitaria RUOP, compilando i relativi campi.
- Ricevuta di pagamento di n. 2 Marche da bollo digitali da €16,00 (da pagare tramite l'applicazione PagoPA: <https://pagaonline.regione.lazio.it/pagaonline/>)
- Documento di identità del legale rappresentante

In sede di primo sopralluogo il Servizio Fitosanitario Regionale verificherà dei requisiti richiesti. A seguito dell'istruttoria della domanda di registrazione nel RUOP il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia l'autorizzazione, anche contestualmente all'iscrizione al RUOP.

Attenzione! Nel caso di operatori professionali con centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, la richiesta di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante deve essere inoltrata a ciascun Servizio Fitosanitario Regionale competente per quel territorio.

Attenzione! Una volta iscritti al RUOP, è necessario pagare la **tariffa fitosanitaria annuale** entro il **31 gennaio** di ogni anno in base al tariffario (Tabella 2).

Istruzioni per l'uso: CASO 4

Sono un operatore professionale iscritto al RUOP e autorizzato all'emissione del passaporto delle piante.

Cosa devo fare?

- a) **Conoscere gli organismi nocivi regolamentati dalle normative fitosanitarie:** l'operatore professionale deve possedere le conoscenze necessarie per effettuare i controlli (visivi ed eventualmente di laboratorio) alle proprie produzioni, al fine di individuare tempestivamente la presenza di organismi da quarantena, organismi soggetti a misure di emergenza e organismi regolamentati non da quarantena. Deve, inoltre, saper riconoscere i sintomi di tali organismi e conoscere i mezzi per prevenire la loro presenza e diffusione (Approfondimenti ai *Capitoli 6, 8*).
- b) **Controllare i materiali prodotti:** Il vivaista deve effettuare a cadenza regolare controlli visivi alle produzioni, al fine di verificarne lo stato di salute (Approfondimenti al *Capitolo 7*). I controlli (autocontrolli) devono essere riportati su un registro (cartaceo o elettronico) e conservati per almeno 3 anni, per soddisfare la richiesta di ispezione documentale da parte del SFR.
- c) **Intervenire in caso di presenza, anche solo sospetta, di organismi nocivi:** in caso di rilevata o sospetta presenza di un organismo nocivo, l'operatore professionale deve sapere come agire per evitare la loro diffusione. In caso si tratti di un organismo da quarantena deve, inoltre, avvertire tempestivamente il Servizio fitosanitario regionale. Tutte le misure messe in atto per contrastare gli organismi nocivi devono essere opportunamente registrate. (Approfondimenti ai *Capitoli 6, 8*).
- d) **Predisporre una tracciabilità:** oltre alla tracciabilità esterna dei dati di compravendita e alla tracciabilità interna (Approfondimenti al *Capitolo 4*), l'operatore professionale autorizzato al rilascio del passaporto delle piante deve garantire la registrazione e la conservazione per almeno 3 anni dei seguenti dati:
 - ✓ dell'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita,
 - ✓ dell'operatore professionale al quale l'unità di vendita è stata fornita,
 - ✓ delle informazioni riguardanti i passaporti delle piante.
- e) **Identificare i punti critici:** l'operatore autorizzato deve individuare e sorvegliare i punti del proprio processo di produzione che possono rappresentare un rischio fitosanitario, detti *punti critici* (approfondimento al *Capitolo 5*). I dati relativi all'identificazione e al controllo dei punti critici vanno registrati e conservati per almeno 3 anni, per soddisfare la richiesta di ispezione documentale da parte del SFR.
- f) **Formare il personale:** l'operatore professionale autorizzato deve assicurare un'adeguata formazione al proprio personale impiegato nell'esecuzione dei controlli sopra indicati, al fine di garantire che tale personale possieda le conoscenze necessarie per svolgere questa attività.

Istruzioni per l'uso: CASO 5

Sono un operatore professionale autorizzato che vuole emettere il passaporto per una delle seguenti piante da impianto

Lavandula angustifolia Mill.,
Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel.,
Lavandula latifolia Medik.,
Lavandula stoechas L.,
Salvia rosmarinus Spenn.
Coffea L.,
Lavandula dentata L.,
Nerium oleander L.,
Olea europaea L.,
Polygala myrtifolia L.
Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Cosa devo fare?

Il regolamento (UE) 1201/2020 prevede un **controllo rafforzato (ispezione e campionamento) precedente al primo spostamento** al di fuori del centro aziendale di produzione, in quanto queste piante sono considerate maggiormente sensibili alle diverse sub-specie europee di *Xylella fastidiosa* (Nota Tecnica MASAF n. 0092727 del 27/02/2025).

L'operatore autorizzato che intende emettere un passaporto per una di queste specie deve comunicarlo al Servizio Fitosanitario competente per territorio del centro aziendale.

Per i centri aziendali in Regione Lazio inviare una PEC (agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it) indicando per ogni centro aziendale le consistenze per ogni specie e le tempistiche del primo spostamento, seguendo lo schema riportato qui sotto.

ALLEGATO 1 - LINEE GUIDA ISPEZIONE E PRELIEVO XYLELLA FASTIDIOSA

Previsione di produzione annuale - 2026

DITTA (1):			CENTRO AZIENDALE (siti di prima produzione) (2):			
	<i>Coffea</i> (caffè)	<i>Lavandula dentata</i> (lavanda dentata, spigonardo)	<i>Nerium oleander</i> (oleandro)	<i>Olea europea</i> (olivo)	<i>Polygala myrtifolia</i> (polygala)	<i>Prunus dulcis</i> (mandorlo)
n° piante in prima* produzione (3)						

	<i>Lavandula angustifolia</i> (lavanda officinale)	<i>Lavandula x intermedia</i> (lavandino)	<i>Lavandula latifolia</i> (lavanda latifolia)	<i>Lavandula stoechas</i> (lavanda selvatica)	<i>Salvia rosmarinus</i> (rosmarino)	
n° piante in prima* produzione (3)						

* soggette a campionamento e analisi prima del primo spostamento

(1) Indicare, oltre il nominativo della ditta, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail di contatto

(2) Indicare indirizzo dei siti di prima produzione

(3) Indicare, oltre alla previsione numerica di produzione di ciascuna specie, l'epoca prevista per il primo spostamento

4. IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

LA TRACCIABILITÀ

Il Reg. (UE) 2016/2031 stabilisce precisi obblighi per gli operatori professionali, i quali devono garantire la tracciabilità aziendale tramite sistemi e procedure scelti liberamente sulla base della propria organizzazione aziendale.

*Il sistema di tracciabilità consente una **rapida e precisa individuazione dell'origine** del punto di infezione/infestazione e un'attuazione delle eventuali misure di **distruzione localizzate** o il **blocco dei soli lotti sospetti** e non dell'intera produzione.*

TRACCIABILITÀ ESTERNA → Riguardante i dati di acquisto e cessione delle proprie unità di vendita (art. 69, Reg. (UE) 2016/2031).

TRACCIABILITÀ INTERNA → Relativa agli spostamenti di piante all'interno e tra i propri siti di produzione (art. 70, Reg. (UE) 2016/2031)

La **modalità** di realizzazione della tracciabilità è lasciata all'autonomia decisionale dell'operatore, il quale può ricorrere a sistemi diversi in funzione della propria organizzazione aziendale e far parte di sistemi o gestionali già presenti in azienda. (es. GLOBALG.A.P., GRASP. MPS)

A tal proposito il sistema di registrazione deve consentire almeno di

- ✓ Identificare, per ogni unità di vendita di pianta, i dati del fornitore ed i dati degli operatori ai quali è stata fornita.
- ✓ Identificare i dati che consentono di identificazione gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all'interno e tra i siti dell'OP.
- ✓ Per ogni passaporto rilasciato, l'operatore autorizzato deve registrare l'operatore che ha fornito l'unità di vendita, l'operatore al quale l'unità di vendita è stata fornita e le informazioni contenute nel passaporto (denominazione botanica della specie/nome dell'oggetto o della varietà; se del caso identificazione ON da quarantena rilevanti per le zone protette; codice dello stato membro di registrazione seguito dal codice dell'operatore autorizzato; codice di tracciabilità della pianta; codice dello Stato Membro di origine).
- ✓ I dati di cui al punto precedente devono essere garantiti dall'operatore autorizzato anche in caso di sostituzione del passaporto delle piante ai sensi dell'Art. 93 (Reg. UE 2016/2031).

Per documentare la tracciabilità possono essere utilizzati sistemi gestionali interni o altri supporti (in formato cartaceo o elettronico). Tali sistemi o procedure verranno verificate durante i controlli ufficiali del Servizio Fitosanitario Regionale.

Attenzione! Tutte le registrazioni relative alla tracciabilità devono essere conservate per almeno 3 anni

A COSA SERVE UN SISTEMA DI TRACCIABILITÀ?

La tracciabilità è un elemento fondamentale della protezione dei vegetali in caso di ritrovamento di un organismo nocivo da quarantena, infatti, l'operatore professionale deve ritirare senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il suo controllo sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo.

Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve, salvo disposizioni contrarie da parte del Servizio fitosanitario regionale, immediatamente:

- a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo;
- b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati;
- c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

La tracciabilità, inoltre, può consentire al Servizio fitosanitario regionale di risalire al luogo di origine dell'organismo nocivo.

Istruzioni per l'uso: CASO 6

Sono un operatore professionale e devo istituire un **sistema di tracciabilità**.
Cosa devo fare?

Per tracciabilità si intende un **sistema di registrazione dati e i documenti che consentono di "tracciare" i materiali vegetali e altri oggetti** che entrano, si spostano o escono dal proprio centro aziendale e/o dai siti di produzione. Tutti i dati e documenti facenti parte del sistema di tracciabilità devono essere **mantenuti 3 anni**.

Di seguito sono riportati alcuni tra i **documenti** che possono **fare parte del sistema di registrazione di tracciabilità**:

- ✓ Registro dei passaporti delle piante,
- ✓ Documenti amministrativi di acquisto, vendita, cessione a terzi del materiale vegetale,
- ✓ Registri delle ispezioni e dei campionamenti,
- ✓ Registro delle schede informative sugli organismi nocivi,
- ✓ Database elettronici (es. fogli di calcolo Excel),
- ✓ Mappe degli appezzamenti con identificativi dei materiali prodotti,
- ✓

5. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

PUNTI CRITICI

*Il processo di produzione e lo spostamento di piante e prodotti vegetali comportano un rischio relativo a determinati organismi nocivi che possono essere connessi ai diversi momenti della produzione. Per **punto critico** si intende un qualsiasi intervento/evento/modalità di operazione/trattamento relativo al processo di produzione, che potrebbe comportare un **rischio connesso a uno specifico organismo nocivo**.*

L'art. 90 del regolamento (UE) 2016/2031 definisce che un operatore autorizzato che intende rilasciare un passaporto delle piante deve obbligatoriamente identificare e controllare i **punti critici del proprio processo di produzione e spostamento**.

Ad esempio, sono da considerare punti critici:

- l'introduzione di piante in azienda, per la coltivazione;
- le varie fasi del processo di produzione delle piante;
- la produzione di piante destinate a zone protette;
- la produzione di piante localizzate in aree delimitate;
- l'introduzione in azienda di materiali acquistati da fornitori ubicati in aree delimitate.

L'operatore autorizzato deve **registrare** i punti critici individuati e le misure adottate per l'attenuazione dei rischi fitosanitari e **conservare** per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti.

5.1 MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO, ORTIVE E ORNAMENTALI

Gli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 19 del 2021 stabiliscono alcune specifiche per la redazione del piano dei punti critici per i materiali di moltiplicazione delle **piante da frutto** e delle **piante ortive**.

L'articolo 6 del D.Lgs. 151 del 2000 stabilisce l'identificazione e controllo dei punti critici del processo di produzione tra gli obblighi dei fornitori che esercitano attività di produzione dei **materiali di moltiplicazione di ornamentali**.

Istruzioni per l'uso: CASO 7

*Sono un operatore professionale e devo redigere il **piano dei punti critici**.*

Cosa devo fare?

Per **punto critico** si intende un qualsiasi intervento/evento/modalità di operazione/trattamento relativo al processo di produzione, che potrebbe comportare un rischio.

Per la preparazione del piano aziendale dei punti critici è bene **analizzare i processi aziendali** relativi alle operazioni svolte e **identificare gli elementi che rappresentano maggior probabilità di rischio**. Il rischio solitamente è connesso ad un determinato organismo nocivo o ad un gruppo di questi (es. batteri, funghi, etc.). **Una volta che sono stati identificati i processi a rischio** e i punti critici, è necessario **registrarli in un documento** (forma tabellare, discorsiva) consultabile dal SFR su richiesta.

Di seguito un esempio di come potrebbe essere compilato il piano per alcuni punti critici

Punto critico	Azione per la gestione del rischio fitosanitario
<i>Materiale di partenza</i>	➔ <i>Utilizzo di materiale passaportato con origine certa e tracciata; verifica della sanità del materiale prima dell'ingresso in azienda</i>
<i>Mezzi di trasporto</i>	➔ <i>Pulizia periodica</i>
<i>Erbe infestanti</i>	➔ <i>Diserbo</i>
<i>Contenitori e substrati per la coltivazione</i>	➔ <i>Utilizzo di contenitori/substrati nuovi oppure sterilizzati dopo ogni ciclo di coltivazione, ...</i>
<i>Cicli di coltivazione successivi</i>	➔ <i>Pulizia e disinfezione dopo ogni ciclo produttivo</i>
<i>Identificazione del materiale</i>	➔ <i>Mantenimento di una precisa tracciabilità esterna e interna del materiale e cartellinatura</i>

La parte D del Documento Tecnico Ufficiale n. 78 contiene indicazioni per la redazione del piano delle ornamentali.

6. CONOSCERE GLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA

GLI ORGANISMI NOCIVI NEL NUOVO REGOLAMENTO

Con il nuovo Reg. (UE) 2016/2031 è stata introdotta una nuova categorizzazione degli organismi nocivi suddividendoli in **Organismi nocivi regolamentati da quarantena (OQ)**, il cui controllo ufficiale spetta del Servizio Fitosanitario, e gli **organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)**, il cui controllo è di competenza dell'operatore professionale. La lista di questi organismi nocivi è presente all'Allegato II (OQ) del Reg. (UE) 2019/2072 e all'Allegato IV (ORNQ) del Reg. (UE) 2019/2072.

6.1 ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA (ORNQ)

Gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sono ampiamente diffusi in UE e sono trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono ai criteri di un organismo da quarantena ma, considerati i danni economici che la loro comparsa potrebbe comportare, questi organismi sono comunque regolamentati in associazione con specifiche piante da impianto rispetto a soglie di conformità, come riportato nell'Allegato IV del Reg. (UE) 2019/2072, il cui indice è così composto:

- Parte A - ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere
- Parte B - ORNQ rilevanti per le sementi di cereali
- **Parte C - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite**
- **Parte D - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali**
- **Parte E - ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi**
- Parte F - ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi
- Parte G - ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate
- Parte H - ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra
- **Parte I - ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi**
- **Parte J - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti**
- Parte K - ORNQ rilevanti per le sementi di *Solanum tuberosum*
- Parte L - ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi
- **Parte M ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia, escluse le sementi**

6.2 GLI ORNQ SONO RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE PROFESSIONALE

La normativa UE e nazionale hanno definito le misure che l'operatore professionale deve **attuare per prevenire la presenza degli ORNQ** su specifiche piante da impianto. L'operatore professionale deve quindi **conoscere quali sono gli ORNQ** che possono essere presenti sui materiali da lui prodotti e deve avere le conoscenze necessarie ad effettuare gli esami, così da garantire che questi non siano introdotti, presenti o spostati attraverso materiali prodotti nei suoi centri aziendali.

7. GUIDA AGLI ESAMI PER L'EMISSIONE DEI PASSAPORTI DELLE PIANTE

AUTOCONTROLLI PER ORNQ

L'operatore professionale autorizzato può rilasciare i passaporti delle piante solamente a seguito di scrupolosi esami sugli organismi nocivi.

L'art. 87 del Reg. (UE) 2016/2031 prevede che l'operatore professionale rilasci i passaporti solo a seguito di esami scrupolosi. Gli esami devono essere eseguiti nei **periodi opportuni**, tenendo conto dei **rischi** e devono essere eseguiti nei siti di produzione comunicati nella domanda di registrazione e consistono **almeno in un esame visivo** eventualmente integrato da analisi di laboratorio, anche effettuati dal Servizio Fitosanitario in caso di organismi da quarantena.

Generalmente, lo schema delle misure da attuare contiene i seguenti elementi, se applicabili:

- **ispezioni delle colture in campo** (numero di ispezioni, epoca in cui effettuare l'ispezione e modalità da identificare a seconda dell'ORNQ)
- **campionamento e prove/analisi** (numero di campioni e lotti da identificare a seconda dell'ORNQ. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori di autocontrollo riconosciuti dal Servizio fitosanitario competente https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2026/05/lista-lab-autocontrollo04_mag_2026.pdf)
- **eventuali misure supplementari** per alcune specie di piante (da identificare a seconda della specie vegetale e degli ORNQ ad essa connessi)

Attenzione! Il controllo degli organismi regolamentati non da quarantena, le misure di prevenzione e i dati relativi l'identificazione ed il controllo devono essere conservati per **almeno 3 anni**.

Nello specifico, le **normative di riferimento** si distinguono in base alla tipologia di materiale:

✓ **Materiali di moltiplicazione di piante da frutto**

Se l'attività professionale è legata alla produzione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto la normativa di riferimento è il D.Lgs. n. 18 del 2021.

All'interno del **D.Lgs. n. 18 del 2021, all'Allegato II, Parte 4** vengono descritti i requisiti relativi alle misure per generi o specie e categoria per piante da impianto di fruttiferi. In queste pagine è possibile consultare le misure necessarie per questi materiali che generalmente si compongono di "ispezioni visive", "campionamenti e analisi" e "requisiti relativi al sito di produzione, luogo di produzione o alla zona" e sono suddivisi per genere o specie e per categoria di materiale di moltiplicazione (Pre-base, Base, Certificata e *Conformitas Agraria Comunitatis* (CAC)).

In particolare, nella Parte 4 dell'Allegato II del D.Lgs. n.18 del 2021 sono presenti le schede relative alle misure da attuare per i generi/specie appartenenti all'*elenco dei generi e delle specie fruttiferi* (Sezione A, Allegato I, D.Lgs. n.18 del 2021).

Istruzioni per l'uso: CASO 8

Sono un operatore professionale e devo attuare le **misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su materiali di moltiplicazione di fruttiferi**.

Cosa devo fare?

Una volta che si è consapevoli degli ORNQ associati alla coltura che si produce, si faccia riferimento alla normativa specifica per i fruttiferi: D.Lgs. n. 18 del 2021, all'Allegato II, Parte 4 in cui individuare la scheda di riferimento.

Ad esempio, per il pero (*Pyrus L.*) la scheda di riferimento è la numero 12.

La categoria di materiale a cui faccio riferimento è la CAC e quindi, al mio caso specifico, si applicano:

- ✓ ispezioni visive (*a. per tutte le categorie*): da effettuarsi una volta l'anno;
- ✓ campionamento e analisi (*f. Categoria CAC*): effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda gli ORNQ;
- ✓ requisiti relativi al sito di produzione, [...] (*f. Categoria CAC*): specifiche disposizioni per '*Candidatus Phytoplasma pyri*' ed *Erwinia amylovora*.

Attenzione! Tutte le misure da applicare agli ORNQ associati alle specie sono descritte nelle **normative che devono essere consultate appositamente** perché le misure differiscono in base al tipo di coltura, di ORNQ, alle soglie ed eventualmente alla certificazione del materiale. Inoltre, tra le misure sono riportate anche specifiche procedure per la sospetta o confermata presenza di ORNQ.

- ✓ **Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, piante forestali, piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi**

Se le produzioni riguardano materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, piante forestali, piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi (piante da impianto specificate nelle Parti C, D, E, I dell'Allegato IV del Reg. (UE) 2019/2072, come riportato al *Capitolo 6*) la normativa di riferimento è il Reg. (UE) 2019/2072 nelle quali le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto sono riportate all'Allegato V.

Secondo il **Reg. (UE) 2019/2072, nell'Allegato V**, l'operatore professionale, sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, è incaricato di effettuare controlli e adottare ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto da lui prodotte. Queste misure consultabili all'Allegato V del Reg. (UE) 2019/2072, si riferiscono a controlli (ispezioni visive e campionamenti) ed altre specifiche prescrizioni.

- ✓ **Materiali di moltiplicazione della vite**

Se l'attività professionale è legata alla produzione di **materiali di moltiplicazione della vite** (piante da impianto specificate nella Parte C dell'Allegato IV del Reg. (UE) 2019/2072, come riportato al *Capitolo 6*) la normativa di riferimento è il **D.Lgs. n. 16 del 2021¹⁵**.

¹⁵ Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n.16. Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Le misure ed i requisiti fitosanitari relative ai vigneti di viti-madri di *Vitis* L. e i vivai di viti per categoria sono riportati nelle sezioni dell'Allegato II del D.Lgs. n.16 del 2021. Le misure si riferiscono a ispezioni visive, campionamenti ed analisi e requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona in funzione degli ORNQ identificati per la specie in questione.

7.1 COSA FARE IN CASO DI SOSPETTA PRESENZA DI UN ORNQ

Se durante gli esami sulle piante c'è il **sospetto o si è sicuri della presenza di un organismo nocivo tra quelli regolamentati non da quarantena** (ORNQ), l'operatore professionale deve **attenersi a quanto descritto normativa UE e nazionale**.

- | | |
|--|---|
| Materiali di moltiplicazione di piante da frutto | ➔ Reg. (UE) 2019/2072, all'Allegato V e D.Lgs. n. 18 del 2021, all'Allegato II, Parte 4 |
| Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, piante forestali, piantine e materiali di moltiplicazione di ortaggi | ➔ Reg. (UE) 2019/2072, all'Allegato V |
| Materiali di moltiplicazione della vite | ➔ D.lgs. n.16 del 2021, allegato II e Allegato IV parte C, del Reg. (UE) 2019/2072 |

Istruzioni per l'uso: CASO 9

Sono un operatore professionale e devo attuare le **misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su materiali di moltiplicazione e/o piantine di ortive/piante ornamentali/piante Forestali**.

Cosa devo fare?

Una volta che si è consapevoli degli ORNQ associati alla coltura che si produce, si faccia riferimento alla normativa specifica per i materiali in questione: Reg. (UE) 2019/2072 nell'Allegato V, in cui individuo la parte di riferimento.

Ad esempio, per *Allium* sp. L. identificato alla parte C (Piante ornamentali) è necessario applicare la seguente *misura*:

- ✓ ispezionare piante/piante da seme e non aver trovato nessun sintomo dell'ORNQ in questione nel lotto dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo;

oppure

- ✓ effettuare ispezioni visive sui bulbi che sono risultati esenti dai sintomi dell'ORNQ. L'ispezione è da effettuarsi nel momento opportuno per rilevare la presenza dell'ON ed i bulbi sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.

Attenzione! Tutte le misure da applicare agli ORNQ associati alle specie sono descritte nelle **normative che devono essere consultate appositamente** perché le misure differiscono in base al tipo di coltura, di ORNQ, alle soglie ed eventualmente alla certificazione del materiale. Inoltre, tra le misure sono riportate anche specifiche procedure per la sospetta o confermata presenza di ORNQ.

Istruzioni per l'uso: CASO 10

Sono un operatore professionale e devo attuare le **misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su materiali di moltiplicazione di vite**. Cosa devo fare?

Una volta che si è consapevoli degli ORNQ associati alla coltura che si produce, si faccia riferimento alla normativa specifica per i materiali in questione: D.Lgs. n.16 del 2021 nell'Allegato II dove individuo la Sezione di riferimento

Ad esempio, per i materiali di moltiplicazione certificato di *Vitis* L. la Sezione è la numero 8 e sono necessarie le seguenti misure:

- ✓ ispezioni visive (1.) per la presenza degli ORNQ;
- ✓ campionamento e analisi (4.);
- ✓ Requisiti relativi al sito di produzione, [...] (5.) per gli ORNQ identificati ai sottopunti a),b),c),d)

Attenzione! Tutte le misure da applicare agli ORNQ associati alle specie sono descritte nelle **normative che devono essere consultate appositamente** perché le misure differiscono in base al tipo di coltura, di ORNQ, alle soglie ed eventualmente alla certificazione del materiale. Inoltre, tra le misure sono riportate anche specifiche procedure per la sospetta o confermata presenza di ORNQ.

Istruzioni per l'uso: CASO 11

Sono un operatore professionale e **devo svolgere e registrare gli autocontrolli relativo alla produzione di piante da impianto**.

Cosa devo fare?

Una volta compresi quali sono gli ORNQ associati alla specie e le loro caratteristiche

- ✓ sintomi della malattia,
- ✓ trasmissione e diffusione,
- ✓ presenza in Italia e in regione,
- ✓ epoca di controllo e la gravità,
- ✓ soglia di presenza ammessa nei materiali di moltiplicazione,

le soglie di conformità e quali misure di prevenzione devono essere applicate, l'operatore professionale deve **svolgere gli esami visivi (autocontrolli)**.

Una volta effettuati gli autocontrolli, l'operatore professionale deve **registrare i dati relativi agli esami visivi e alle eventuali misure di prevenzione predisposte**. Di seguito alcune informazioni da registrare:

- ✓ la data dell'esame visivo,
- ✓ il nome della persona che ha effettuato il rilievo,
- ✓ l'eventuale presenza di sintomi,
- ✓ l'eventuale raccolta di campioni per analisi di laboratorio,
- ✓ l'esito delle analisi di laboratorio,
- ✓ l'eventuale misura attuata in base alla normativa (estirpo, distruzione, ...).

Infine, è necessario **conservare per 3 anni** i dati e le tabelle in cui sono registrati gli autocontrolli.

8. CONOSCERE GLI ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA

GLI ORGANISMI NOCIVI NEL NUOVO REGOLAMENTO

*Con il nuovo Reg. (UE) 2016/2031 è stata introdotta una nuova categorizzazione degli organismi nocivi suddividendoli in **Organismi nocivi regolamentati da quarantena** (OQ), il cui controllo ufficiale spetta del Servizio Fitosanitario, e gli **organismi nocivi regolamentati non da quarantena** (ORNQ), il cui controllo è di competenza dell'operatore professionale. La lista di questi organismi nocivi è presente all'Allegato II (ONQ) del Reg. (UE) 2019/2072 e all'Allegato IV (ORNQ) del Reg. (UE) 2019/2072.*

Tra gli organismi nocivi regolamentati, gli **organismi nocivi regolamentati da quarantena** sono quelli che non ancora presenti nel territorio europeo, o se presenti la loro distribuzione è ristretta, e hanno un potenziale impatto **sociale, economico e ambientale** inaccettabile. Pertanto, in caso di accertata presenza nel territorio dell'Unione devono essere sottoposti a misure particolari di eradicazione, o se del caso, di contenimento.

L'**Allegato II parte A** del Reg. (UE) 2019/2072 elenca gli organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione, mentre la **Parte B** quelli di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.

Tra gli organismi nocivi da quarantena ne sono stati identificati **20 considerati prioritari** a causa dei considerevoli danni economici, sociali ed ambientali che il loro insediamento comporterebbe nell'Unione Europea. I 20 prioritari sono elencati nel Reg. (UE) 2019/1702.

N.d.R.: Relativamente ad ogni organismo nocivo prioritario o da quarantena, nelle tabelle seguenti sono presenti link di collegamento a pagine web riportanti informazioni aggiuntive sull'organismo (es. Emergenze fitosanitarie (<https://www.protezionedellepiante.it/emergenze-fitosanitarie/#1712753765001-23e79869-b1f2>), EFSA Plant pest survey cards gallery (<https://www.arcgis.com/apps/instant/filtergallery/index.html?appid=fe5cb24504f74af7839012586d61587b>), EPPO Global database (<https://gd.eppo.int/>). Le schede EPPO comunemente riportano informazioni riguardanti la tassonomia, i nomi comuni, la distribuzione, le piante ospiti, le foto dell'organismo e/o dei sintomi ed altri documenti utili.

8.1 ORGANISMI NOCIVI PRIORITARI

Gli organismi nocivi da quarantena prioritari sono elencati nella successiva Tabella. Tale elenco è dinamico e viene aggiornato periodicamente ogni volta che nuove valutazioni scientifiche dimostrano l'emergere di nuove minacce o la mutazione del rischio fitosanitario per le specie vegetali europee.

Specie	Classificazione	Link utili
<i>Agrilus anxius</i>	Insetto	EFSA EPPO
<i>Agrilus planipennis</i>	Insetto	EPPO
<i>Anastrepha ludens</i>	Insetto	EPPO
<i>Anoplophora chinensis</i>	Insetto	SFN EFSA EPPO
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Insetto	SFN EFSA EPPO
<i>Anthonomus eugenii</i>	Insetto	EPPO
<i>Aromia bungii</i>	Insetto	EFSA EPPO
<i>Bactericera cockerelli</i>	Insetto	EFSA EPPO
<i>Bactrocera dorsalis</i>	Insetto	SFN EFSA EPPO
<i>Bactrocera zonata</i>	Insetto	EPPO
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nematode	EFSA EPPO
<i>Candidatus liberibacter</i> spp., agente causale di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi	Batterio	EFSA EPPO
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Insetto	EPPO
<i>Dendrolimus sibiricus</i>	Insetto	EFSA EPPO
<i>Phyllosticta citricarpa</i>	Fungo	EPPO
<i>Popillia japonica</i>	Insetto	SFN EFSA EPPO
<i>Rhagoletis pomonella</i>	Insetto	EPPO
<i>Spodoptera frugiperda</i>	Insetto	EFSA EPPO
<i>Thaumatotibia leucotreta</i>	Insetto	EPPO
<i>Xylella fastidiosa</i>	Batterio	SFN EFSA EPPO

8.2 ORGANISMI NOCIVI DA QUARANTENA PRESENTI IN UNIONE EUROPEA

Di seguito vengono riportati gli **organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nell'UE** (parte B dell'Allegato II del Reg. (UE) 2019/2072) che, nonostante il loro controllo sia di competenza del Servizio Fitosanitario, è bene conoscere e prestar loro molta attenzione durante le ispezioni visive. Gli organismi nocivi sottolineati in grassetto sono quelli, tra gli OQ dell'Allegato II, Parte B, considerati prioritari (Reg. (UE) 2019/1702).

Specie	Classificazione	link utili
Clavibacter sepedonicus [CORBSE]	Batteri	EFSA EPPO
Ralstonia solanacearum [RALSSL]	Batteri	EFSA EPPO
Xylella fastidiosa [XYLEFA]	Batteri	SFN EFSA EPPO
Ceratocystis platani [CERAFP]	Funghi e oomiceti	EFSA EPPO
Fusarium circinatum [GIBBCI]	Funghi e oomiceti	EPPO
Geosmithia morbida [GEOHMO]	Funghi e oomiceti	EPPO
Synchytrium endobioticum [SYNCEN]	Funghi e oomiceti	EFSA EPPO
Aleurocanthus spiniferus [ALECSN]	Insetti e acari	SFN EFSA EPPO
Anoplophora chinensis [ANOLCN]	Insetti e acari	SFN EFSA EPPO
Anoplophora glabripennis [ANOLGL]	Insetti e acari	SFN EFSA EPPO
Aromia bungii [AROMBU]	Insetti e acari	EFSA EPPO
Pityophthorus juglandis [PITOJU]	Insetti e acari	EPPO
Popillia japonica [POPIJA]	Insetti e acari	SFN EFSA EPPO
Toxoptera citricida [TOXOCI]	Insetti e acari	EFSA EPPO
Trioza erytreae [TRIZER]	Insetti e acari	EPPO
Pomacea [1POMAG]	Molluschi	EPPO
Bursaphelenchus xylophilus [BURSXY]	Nematodi	EFSA EPPO
Globodera pallida [HETDPA]	Nematodi	EFSA EPPO
Globodera rostochiensis [HETDRO]	Nematodi	EFSA EPPO
Meloidogyne chitwoodi [MELGCH]	Nematodi	EFSA EPPO
Meloidogyne fallax [MELGFA]	Nematodi	EFSA EPPO
Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]	Virus, viroidi e fitoplasmi	SFN EPPO
Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]	Virus, viroidi e fitoplasmi	EPPO

8.3 COSA FARE IN CASO DI SOSPETTA PRESENZA DI UN ORGANISMO NOCIVO DA QUARANTENA

Il Regolamento (UE) 827/2019 stabilisce che l'operatore professionale autorizzato dispone un **piano efficace** (vedi paragrafo 3.5) da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva di un organismo nocivo regolamentato da quarantena (OQ). Le Linee Guida per l'elaborazione del Piano Efficace sono definite nel DTU n. 79. Se durante l'ispezione visiva e le prove effettuate sul materiale campionato si ha il sospetto o si riscontri la presenza di un OQ, l'operatore professionale deve dare **immediatamente notifica al Servizio Fitosanitario e adottare immediate misure cautelative** necessarie per prevenirne l'insediamento e la diffusione.

Dopo la conferma ufficiale, il Servizio Fitosanitario indicherà le azioni da svolgere, che solitamente riguardano l'eliminazione dell'organismo nocivo dal materiale/siti/ suolo/ acque/ altri elementi infestati tramite:

- ritiro dal mercato del materiale che potrebbe essere infetto/infestato,
- informare i soggetti a cui sono stati forniti materiali che potrebbero essere infetti/infestati,
- fornire ai soggetti a cui sono stati forniti materiali le indicazioni necessarie sulle misure che devono adottare nei confronti dell'organismo nocivo,
- richiamare i materiali ceduti che potrebbero essere infetti/infestati.

Attenzione! Queste procedure sono svolte grazie al sistema di tracciabilità e registrazione dei dati di produzione.

Istruzioni per l'uso: CASO 12

Sono un operatore professionale e **sospetto la presenza di un OQ.**

Cosa devo fare?

In caso l'operatore professionale, **sospetti o rilevi la presenza** di un organismo che **potrebbe potenzialmente appartenere** agli elenchi degli organismi da quarantena (OQ), ne **deve immediatamente dare notifica** al SFR e adottare **misure cautelative per prevenirne la diffusione** secondo il proprio piano efficace

Il controllo di questi organismi, elencati nelle Parti A e B dell'allegato II del Reg. (UE) 2019/2072, è di responsabilità del SFR ma l'operatore, per garantire la sanità delle proprie produzioni attraverso l'utilizzo del passaporto delle piante, ne assicura l'assenza.

9. REQUISITI E ADEMPIMENTI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

*Per la **commercializzazione dei materiali vivaistici** non è sufficiente il rispetto delle disposizioni relative agli organismi regolamentati, ma devono essere rispettate anche alcune **norme specifiche** che riguardano le piante e i materiali di moltiplicazione di piante **ornamentali, ortive, fruttiferi e vite**, ai sensi della Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177. In particolare, le norme di commercializzazione dei materiali vivaistici sono distinte in base al materiale prodotto e normate attraverso normative UE e nazionali.*

9.1 OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DEI FRUTTIFERI

Fatte salve le norme in materia fitosanitaria e ad eccezione di deroghe per determinati materiali, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto possono essere **commercializzati** soltanto se i materiali di moltiplicazione sono stati **ufficialmente certificati** come materiali di categoria «**Pre-Base**», «**Base**» o «**Certificato**» o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali **CAC (Conformità Agricola Comunitaria)**. In particolare, la normativa fitosanitaria vigente prevede **tre categorie di qualificazione** degli stessi materiali vegetali:

- **Conformitas Agraria Communitatis (CAC)**
- **Certificazione volontaria europea**
- **Certificazione volontaria nazionale (QVI)**

a. Categoria **CAC** (Livello minimo necessario per la commercializzazione)

La CAC è il livello minimo necessario per la commercializzazione. Nella categoria CAC rientrano i **materiali di propagazione garantiti dall'azienda che li ha prodotti**. Questi materiali sono dichiarati privi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione Europea (approfondimento al *Capitolo 8*) e rispettano i requisiti dei vari organismi nocivi regolamentati non da quarantena per le specifiche piante da impianto (approfondimenti ai *Capitoli 6 e 7*). La garanzia del produttore è attestata dal **passaporto** (approfondimento al *Capitolo 3*) delle piante che lo stesso produttore (registrato al RUOP e autorizzato al rilascio del passaporto dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale) appone sulle unità di vendita.

Sui materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria CAC può essere applicato il **passaporto integrato con le informazioni del documento del fornitore che deve essere di colore giallo**¹⁶. Il modello da utilizzare è quello riportato in Figura 4.

Alla voce “**CODICE FORNITORE**” va inserito il codice di registrazione al RUOP. Alla voce “**COD.ID.**” va riportato il codice di tracciabilità del materiale, preceduto dal codice identificativo del centro aziendale.

¹⁶ Nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12251 del 03 Aprile 2020 e Nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 15854 del 15 Maggio 2020 e Allegati 3 e 4 del Reg. (UE) 2017/2313 (Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/2313 Della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione Europea e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta)

Figura 4 – Modello di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria CAC

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE o DATA EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	MATERIALI C.A.C.
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX

Attenzione! Il documento del fornitore deve avere il seguente formato:

- ✓ Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- ✓ Colori: fondo giallo. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

b. Certificazione volontaria europea (UE)

La certificazione è un **processo volontario** realizzato al fine di garantire la produzione di materiali vivaistici sani dal punto di vista fitosanitario e geneticamente rispondenti alle caratteristiche varietali.

In particolare, la certificazione UE prevede, per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, appartenenti ai generi e alle specie, elencati nell'Allegato I, sezione A, del d.lgs. 18/2021, le seguenti categorie di certificazione: «Pre-Base», «Base» o «Certificato».

Affinché i materiali possano essere certificati devono essere conformi, durante la produzione e la commercializzazione, alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta facilmente visibile e leggibile, stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.

Il colore dell'etichetta (Figura 5) è:

- a) **bianco con un tratto diagonale violetto** per i materiali di categoria «Pre-Base»;
- b) **bianco** per i materiali di categoria «Base»;
- c) **blu** per i materiali di categoria «Certificato»

Figura 5 – Modello di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria a) pre-base, b) base e c) certificato

a)

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE-BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX

b)

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ*	
*nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX

c)

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ*	
*nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: CERTIFICATO
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX

Attenzione! L'etichetta di certificazione deve avere il seguente formato:

- ✓ Dimensioni etichetta di certificazione: altezza 3 cm, larghezza 18 cm

c. Certificazione nazionale (Qualità Vivaistica Italia - QVI)

Per certificazione nazionale si intende un sistema nazionale **volontario** di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualità vivaistica Italia», secondo il quale sono accertati l'origine, la varietà e lo stato fitosanitario dei materiali iniziali di origine e sono identificati e controllati i punti critici di processo attraverso un maggiore numero di ispezioni e analisi dei materiali lungo tutto il processo produttivo.

Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:

- Servizio fitosanitario centrale
- Servizi fitosanitari regionali
- Soggetto Gestore

I materiali prodotti secondo tale sistema di qualificazione volontaria devono essere commercializzati con **un'etichetta di colore diverso** in relazione alla fase in cui sono stati prodotti ("pre-base", "base", "certificato" e CAC). L'etichetta deve riportare la dicitura «Qualità Vivaistica Italia» oltre ai dati richiesti per il passaporto delle piante e deve, altresì, essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.

In Figura 6 e Figura 7 sono riportati, rispettivamente, i modelli per la categoria CAC Qualità Vivaistica Italia e la categoria certificato Qualità Vivaistica Italia, ma esistono modelli uniformati anche per il materiale pre-base e base^{18,17}.

¹⁷ Decreto Ministeriale 1° settembre 2022. Modifica degli allegati IV e VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18

Figura 6 – Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette del materiale certificato nazionale: categoria CAC QVI

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA	
	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX		NORME E REGOLE UE-ITALIA
	DEN. BOTANICA: XXXXXX		ANNO EMISSIONE XXXX
	VARIETÀ: XXXXXXXX		MATERIALI C.A.C.
	PORTINNESTO:		CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTE/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXX		

Figura 7 – Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette del materiale certificato nazionale: categoria certificato QVI

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA	
	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX		NORME E REGOLE UE-ITALIA
	DEN. BOTANICA: XXXXXX		ANNO EMISSIONE XXXX
	VARIETÀ: XXXXXXXX		CATEGORIA: CERTIFICATO
	PORTINNESTO:		CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTE/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXX		

Attenzione! L’etichetta QVI deve avere il seguente formato:

- ✓ Dimensioni etichetta QVI: altezza 3 cm, larghezza 21 cm

Esiste, infine, un ulteriore modello etichetta di certificazione integrata al passaporto, da utilizzarsi per il materiale di **actinidia** e **carciofo**, attualmente le uniche specie regolamentate QVI non incluse nell’Allegato I, sezione A del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 18. Il modello da utilizzare è quello riportato in Figura 8, e può essere usato per il materiale pre-base, base o certificato. I colori di questo passaporto devono essere: fondo rosa, marchio “QVI” verde-bianco-rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere¹⁹.

Figura 8– Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette del materiale certificato nazionale: specie regolamentate QVI ma non incluse nell’Allegato I, sez. A del D. Lgs. n. 18/2021

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA	
	SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX		Ai sensi del D.LGS 2/2/21, n.18
	DEN. BOTANICA: XXXXXX		MATERIALE PRE-BASE/BASE/CERTIFICATO
	VARIETÀ: XXXXXXXX		ANNO EMISSIONE XXXX
	PORTINNESTO:		CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTE/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXX		

Attenzione! La certificazione volontaria nazionale può essere ottenuta solo dopo avere applicato quanto previsto dalla normativa europea. Le disposizioni nazionali integrano senza sostituire le normative UE. Possono fare richiesta di certificazione (nazionale o europea) i vivaisti iscritti al RUOP e autorizzati al rilascio del passaporto.

9.2 Deroga alle norme previste per la movimentazione e la commercializzazione per materiali di moltiplicazione dei fruttiferi per scopi sperimentali o scientifici

Come già riportato i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto (tutti i generi e specie elencati nell'Allegato I sez. A del D. Lgs. n. 18/2021) possono essere commercializzati soltanto se di categoria CAC o certificata (europea o nazionale) tuttavia esiste una deroga¹⁸ per quanto riguarda la commercializzazione e la movimentazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto, non ancora iscritti al Registro delle varietà, destinati a prove o a scopi scientifici, lavori di selezione o a contribuire alla conservazione della diversità genetica.

Per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione e movimentazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, il richiedente presenta domanda al Ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) utilizzando l'apposito modello.

Una volta che il Ministero ha rilasciato l'autorizzazione, questi materiali potranno essere posti in circolazione accompagnati da uno specifico passaporto, il cui modello da utilizzare è riportato in Figura 9.

Figura 9 – Formato grafico del modello passaporto delle piante per scopi sperimentali o scientifici

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ*	
*nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	SOLO PER SCOPI SPERIMENTALI, SCIENTIFICI O CONSERVAZIONE
DEN. BOTANICA: XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
GENOTIPO: XXXXXXXX—	ANNO EMISSIONE XXXX
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXX / XXXXXX—Aut. Mipaaf n. XXXXXXXXXXXX

9.3 OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE ORTIVE

Le piantine e i materiali di moltiplicazione di **ortaggi** per potere essere commercializzati, ai sensi del D. Lgs. n.18 del 2021, devono risultare, almeno ad un'ispezione visiva nel luogo di produzione (vivaio), praticamente **esenti da tutti gli organismi nocivi** elencati all'Allegato II, Parte 6 del D. Lgs. n.18 del 2021, sulle specifiche piante da impianto.

La presenza di organismi nocivi **regolamentati non da quarantena** (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nel medesimo Allegato II, Parte 6.

Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi devono infine risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi o da indizi o sintomi degli stessi.

¹⁸ Decreto Ministeriale 30 giugno 2022 n. 0292633

Documento di commercializzazione per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione degli ortaggi

Dicitura	"QUALITÀ CE"
Stato membro	"ITALIA" o "I"
Organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
Numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (PARTITA IVA facoltativa)
Nome del fornitore o ragione sociale	
Numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
Data di apposizione del documento da parte del fornitore	
Numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della normativa vigente	
Nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO
Denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
Quantità	
Nome del paese di provenienza (1)	

(1) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.

9.4 OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI

Relativamente al materiale di moltiplicazione delle **piante ornamentali**, questo per potere essere commercializzato¹⁹ deve risultare, almeno ad un'ispezione visiva nel luogo di produzione (vivaio), praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato I del D.M. 17 luglio 2020, per quanto riguarda i pertinenti materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

La presenza di organismi nocivi **regolamentati non da quarantena (ORNQ)** sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali che sono oggetto di commercializzazione non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'allegato 1.

I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono inoltre risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi o da indizi o sintomi degli stessi.

I materiali soddisfano inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli ORNQ previsti dalla normativa europea (Reg. 2016/2031).

I materiali di moltiplicazione commercializzati sono accompagnati da un'etichetta o altro documento rilasciato dal fornitore. Le informazioni relative al fornitore, da riportare nel documento di

¹⁹ Decreto Ministeriale 17 luglio 2020, Decreto 9 agosto 2000

commercializzazione, **possono essere integrate nel passaporto**²⁰. In alternativa, tali informazioni possono essere riportate nel documento di trasporto, nella bolla o nella fattura.

9.5 OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

I materiali di moltiplicazione della **vite** possono essere commercializzati solo se sono ufficialmente certificati nelle categorie «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard.

In analogia con i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, le diverse categorie vengono **commercializzate con etichette di colore diverso**²¹:

- Materiali iniziali con **etichetta bianca e barra diagonale violetta**;
- Materiali di base con **etichetta bianca**;
- Materiali certificati con **etichetta azzurra**;
- Materiali standard con **etichetta arancione**.

Attenzione! L'etichetta deve essere stampata in modo **indelebile e chiaramente leggibile**. Deve essere apposta ben in vista in modo da risultare facilmente visibile.

I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

I sistemi di chiusura idonei sono:

- a) reggette in materiale plastico le cui estremità si fissano tra di loro mediante termosaldatura o altro modo così da non consentirne l'apertura senza compromissione, recanti, impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;
- b) legacci in materiale vario ai quali viene apposto in modo che non si possa separare, un sigillo recante la matricola della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura del mazzo o dell'imballaggio;

nastro adesivo applicato ai contenitori del materiale di moltiplicazione e recante impressi in modo duraturo, gli estremi, o la matricola o il codice RUOP, della ditta vivaistica che ha provveduto alla chiusura della confezione.



Attenzione! Il sistema di chiusura comporta l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. **L'etichetta è fissata mediante tale sistema di chiusura** che non è sostituibile con una nuova chiusura.

Le informazioni relative al materiale possono essere integrate nel passaporto (Figura 10, 11).

²⁰ Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 e Regolamento Di Esecuzione (UE) 2017/2313

²¹ Nota tecnica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 37583 del 26 novembre 2019

Figura 10, 11 – Applicazione pratica del modello di passaporto integrato per Vite


Passaporto delle Piante / Plant Passport
 Norme CE
 Servizio fitosanitario nazionale
 Servizio nazionale di certificazione della vite
 Italia -

Genere: VITIS L.
 Tipo di materiale:
 Categoria:

Paese di produzione: **ITALIA**

Codice di registrazione del produttore (RUOP):

Riconfezionatore:

N° di riferimento Lotto:

Varietà _____
 clone _____

Portinnesto _____
 clone _____

Quantità:
 Lunghezza: (solo per talee portinnesto)
 Anno di coltura


PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT
 NORME CE - SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
 SERVIZIO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA VITE - ITALIA

GENERE: VITIS L.
 CATEGORIA: CERTIFICATO
 TIPO MATERIALE: BARBATELLE INNESTATE
 PAESE di PRODUZIONE: ITALIA
 CODICE di REGISTRAZIONE DEL PRODUTTORE (RUOP): IT-08-0136
 RICONFEZIONATORE: IT-08-0136
 N° di RIFERIMENTO LOTTO: 19-042

VARIETA': **ALBANA B.**

CLONE: **I - AL 14 T**

PORTINNESTO: **KOBER 5 BB**

CLONE: **I - ISV CONEGLIANO 1**

QUANTITA': **25** ANNO di COLTURA: **2019**

10. ELABORAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI ASSOCIATI AGLI ORGANISMI NOCIVI

PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI

Secondo il Reg. (UE) 2016/2031 all'Articolo 91, gli operatori professionali autorizzati ad emettere il passaporto delle piante possono redigere un piano di gestione dei rischi (PGR).

Il PGR è un documento facoltativo che rappresenta un **manuale di procedura operativa standard** atto a garantire la sanità delle produzioni aziendali in base alla reale gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi associati all'attività professionale dell'operatore. La redazione del PGR da parte degli operatori professionali ha come unico obiettivo quello di **integrare le attività di controllo svolte dai Servizi Fitosanitari di competenza**.

L'**approvazione del PGR** è svolta dal Servizio Fitosanitario che controlla la correttezza del documento, sia per quanto riguarda la completezza degli elementi che lo compongono, sia per quanto riguarda le specifiche misure descritte stabilite dall'azienda per garantire la sanità fitosanitaria delle produzioni. Dopo l'attuazione del PGR per almeno due anni a garanzia della conoscenza e dell'operatività dello stesso, il Servizio Fitosanitario potrà **ridurre la frequenza dei controlli ufficiali nel centro aziendale**.

Il Servizio Fitosanitario Nazionale ha pubblicato un documento tecnico ufficiale²² riguardante le **Linee guida per la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi** che descrive in maniera dettagliata gli elementi necessari alla compilazione del PGR.

Attenzione! Le linee guida rappresentano un **aiuto alla compilazione**. Si ricorda che ogni azienda può adattare questo piano alla propria realtà produttiva e organizzativa, ma è necessario che tutte le informazioni necessarie per la redazione del documento siano descritte in maniera completa e puntuale.

Secondo l'Articolo 91 del Reg. (UE) 2016/2031, le informazioni che devono essere contenute nel PGR sono almeno le seguenti:

- informazioni anagrafiche** di identificazione dell'operatore professionale (Contatti, Indirizzi, Centri Aziendali, Siti di produzione, identificazione al RUOP, attività svolte, etc.),
- descrizione dei **sistemi di tracciabilità** (quali dati si raccolgono, come si registrano, per quanto tempo si mantengono, etc.),
- descrizione del **processo di produzione** e delle attività riguardanti lo spostamento e la vendita dei materiali,
- identificazione dei punti critici** all'interno del processo di produzione,
- descrizione delle misure che vengono attuate per il **controllo dei punti critici**,
- descrizione dei **compiti del personale** coinvolto nel controllo delle produzioni,
- modalità di **formazione del personale** aziendale.

Nella pratica la redazione del PGR si compone di **tutti i punti descritti nel presente opuscolo**, che, se applicati in maniera conforme alla normativa fitosanitaria rappresenta un ottimo punto di partenza per la redazione del piano.

²² DTU n. 2 – Linee guida per la predisposizione del piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi



REGIONE
LAZIO



SFN
SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE

GUIDA PRATICA ALLA NORMATIVA FITOSANITARIA

Questo fascicolo è uno strumento operativo rivolto agli operatori professionali del settore vivaistico, pensato per facilitare la comprensione e l'applicazione della normativa fitosanitaria. Attraverso un approccio pratico e orientato alle esigenze del lavoro quotidiano, la guida illustra i principali obblighi, le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, fornendo indicazioni utili per una corretta gestione delle attività professionali e la tutela della salute delle piante e delle produzioni agricole.



REGIONE
LAZIO